



Guida alle forme giuridiche d'impresa, profit e no profit



La presente guida ha lo scopo di darti un quadro generale delle forme giuridiche d'impresa, previste dalla normativa italiana, affinché tu possa orientarti tra i vari tipi e le forme giuridiche attualmente possibili.

Contiene:

1. Significato di termini essenziali
2. Tipi d'impresa
3. Start up innovativa
4. Forme giuridiche: società di persone
5. Forme giuridiche: società di capitali
6. Terzo settore: società Benefit
7. Cooperative a scopo mutualistico

Impresa, azienda, ditta e società

1_Vediamo il significato dei termini: impresa, azienda, ditta e società

Innanzitutto cos'è un'impresa?

L'impresa è l'**attività** svolta dall'imprenditore che ha lo **scopo di produrre** beni o servizi.

L'**azienda**, invece, è il complesso delle risorse utili per l'esercizio dell'impresa, ovvero l'**organizzazione** concreta delle attività di quest'ultima. Se si tratta di **azienda fisica** avrà locali, arredi, macchinari, impianti, attrezzature, tutti i capitali dell'impresa, ma comprende anche il lavoro e quindi le risorse umane. Se si tratta di **azienda on line**, lo strumento e le risorse per esercitare l'attività saranno date dal sito web, dai software e da altri strumenti digitali e il resto.

La **ditta** identifica il nome dell'impresa, rappresentato nell'azienda fisica dall'**insegna** apposta ai locali, mentre nell'azienda on line viene rappresentato dal **logo** più pay off, apposto sul sito web dello specifico dominio.

Il **marchio** è il **segno distintivo** dell'impresa, identifica prodotti e servizi e può essere brevettato.

La **società** invece riguarda l'organizzazione giuridica.

Azienda fisica



Azienda on line



Tipi d'impresa

2_1 *Tipi d'impresa* vanno suddivisi a livello economico e livello giuridico

Tipi d'impresa a livello economico

Le tipologie d'impresa a livello economico vanno distinte tra micro, piccole, medie e grandi imprese, secondo il **Decreto ministeriale del 18 aprile 2005** “adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri d'individuazione di piccole e medie imprese”

L'impresa, a livello economico, si divide a seconda del numero dei dipendenti e del fatturato:

- **Micro impresa:** Il numero dei dipendenti è inferiore a 10 e il fatturato annuo non deve superare 2 milioni di euro;
- **PMI: piccola impresa** con massimo 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro.
- **Media impresa** con massimo 250 occupati e fatturato massimo di 50 milioni di euro.
Piccole e medie imprese innovative

Sono **Grandi Imprese** tutte le imprese che superano i suddetti limiti di occupati e di fatturato.

Tipi d'impresa

Livello economico

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

I tipi d'impresa a livello giuridico


La **Ditta individuale** è forma giuridica più semplice ed economica. Basta aprire una **partita IVA** e iscriversi al Registro delle imprese.

Non è necessario un Atto pubblico, né versamento di capitali. L'imprenditore, o l'imprenditrice, si assume personalmente e con l'intero capitale personale ogni responsabilità e questo anche in caso di fallimento.

Nel caso in cui collaborino familiari e parenti può assumere la forma dell'**Impresa familiare**.

Essi partecipano agli utili e ad alcune decisioni dell'impresa, ma la responsabilità assoluta rimane in capo al titolare d'impresa.

La costituzione dell'impresa familiare può avvenire per atto pubblico o scrittura privata.



Società di persone e Società di capitali

Le imprese a livello giuridico sono divise in società di persone e società di capitali, secondo il grado di responsabilità dei soci:

- **Società di persone:** società in cui il soggetto giuridico corrisponde ai soci a capo della società, quindi le persone prevalgono sul patrimonio.

I soci hanno una responsabilità illimitata (nel momento in cui la società non è in grado di pagare i creditori il socio risponde con tutto il suo patrimonio personale) e solidale (un socio risponde anche dei debiti degli altri soci).

- **Società di capitali:** società in cui il soggetto giuridico è la società stessa, quindi il capitale.

I soci hanno una responsabilità limitata, relativa al solo capitale sociale. Il patrimonio della società è distinto da quello dei soci.

Tra le società di capitali vanno inserite le startup nate da una normativa specifica.

3_Start up innovative - Requisiti e normativa specifica

Un discorso a parte è quello sulle **start up innovative**, definite dalla normativa contenuta nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, **di conversione del DL 179/2012, detto “Decreto Crescita 2.0”**, con cui il Governo stabilisce una normativa a favore dello sviluppo del tessuto produttivo nel nostro Paese, nella quale sono elencati i **requisiti** e le regole per l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

La start up innovativa è una **società di capitali** la cui attività è avviata da non più di quattro anni, il cui valore della produzione annua non superi i 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività e il cui oggetto sociale, esclusivo o prevalente sia lo sviluppo, produzione e commercializzazione di **prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**.

L'impresa deve avere inoltre uno di questi **requisiti**:

- i) spese in **ricerca e sviluppo** uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
- ii) almeno un terzo della forza lavoro complessiva formata da personale con **dottorato** di ricerca o in possesso di **laurea** con almeno tre anni di ricerca certificata in Italia o all'estero;
- iii) essere titolare, licenziataria o anche depositaria di almeno una privativa industriale relativa a un'**invenzione** industriale.

Definizione di spin-off della ricerca

Una startup innovativa è qualificabile come “**spin-off della ricerca**” qualora uno dei soci:

- i) **abbia un titolo di studio di alta formazione** (dottorato di ricerca, master universitario di secondo livello, ecc.), oppure abbia **lavorato come ricercatore per almeno 3 anni a tempo pieno**, nei 6 anni precedenti la presentazione della domanda;
- ii) **destini almeno metà del proprio tempo lavorativo al progetto durante il primo anno di attività.**

Inoltre, il progetto di avviamento deve valorizzare gli esiti dell'attività di ricerca realizzata e risultante dal curriculum vitae di almeno uno dei soci.



Forme giuridiche

4_Le forme giuridiche per le società di persone sono: S.s, S.n.c, S.a.s

- Società Semplice (S.s)

L'oggetto di una s.s è un'attività economica. Per costituire una società semplice non è previsto un capitale minimo.

- Società in Nome Collettivo (S.n.c)

Si tratta della forma giuridica base per esercitare un'attività commerciale.

Tutti i soci hanno responsabilità per le obbligazioni sociali.

- Società in Accomandita Semplice (S.a.s)

Sono società caratterizzate dalla divisione in due categorie di soci: gli **accomandatari**, a cui spetta l'amministrazione e la gestione della società con responsabilità illimitata riguardo alle obbligazioni sociali, e gli **accomandanti**, soci che hanno responsabilità delle obbligazioni sociali, ma solo in proporzione alla loro quota societaria.

Il codice civile italiano prevede che nella ragione sociale sia riportato almeno uno dei nomi dei soci accomandatari.

Per costituire una società di persone occorre effettuare un **atto scritto** contenente le generalità dei soci, la ragione sociale della società, oggetto sociale, sede, prestazioni dei soci, durata della società. Successivamente bisogna iscriversi **al Registro delle imprese**.

5_Le forme giuridiche per le società di capitali a responsabilità limitata e per azioni

Le Società di capitali a Responsabilità Limitata

Le **Srl** si contraddistinguono per l'ampia flessibilità d'azione che garantiscono. Come già anticipato la differenza tra le società di persone e quelle di capitale è che quest'ultime hanno responsabilità limitata di capitale. Infatti le S.r.l. dispongono di un'autonomia patrimoniale che fa sì che i soci siano personalmente responsabili per le obbligazioni della società. Ognuno dei soci risponde solo nei limiti delle quote possedute.

Le Srl possono essere: Srl ordinaria (S.r.l), Srl unipersonale a socio unico e Srl semplificata (SLR_S). Le sigle seguiranno la denominazione della società (es. Pinco Pallina s.r.l.).

- **S.r.l ordinaria** è costituita con un **capitale sociale minimo** pari a **10.000,00 euro**. Ogni anno deve essere depositata a riserva legale obbligatoria una quota almeno pari al 5% degli utili annui conseguiti, fino al raggiungimento di una soglia pari al 20% del capitale sociale. Questa riserva può essere utilizzata solo per coprire perdite o per imputazione del capitale.
- I conferimenti di capitale in denaro devono essere versati al momento della costituzione in banca, almeno nella misura del 25%. *Normativa di riferimento art.2463 del codice civile.*
- La **compagine sociale** può essere formata da persone sia fisiche che giuridiche.
- La **costituzione** della **srl** deve avvenire mediante atto pubblico.

Società di capitali

- SRL Unipersonale

- Tali società sono in contraddizione con il termine società che dovrebbe prevedere più persone, perché si tratta di società a socio unico, volute dal legislatore per la difficoltà reale di accordi tra soci.
- Tale tipologia di società limita i rischi dell'imprenditore e consente di tenere in mano tutto il controllo dell'impresa. Modificata e semplificata nel 2013 offre opportunità anche per aprire attività commerciali.
- Costi iniziali di costituzione molto bassi. Deve versare solo l'imposta di registro e i diritti camerali.
- Il capitale sociale, **minimo** di **1 euro** e massimo di 9.999,00, deve essere versato per intero, al momento della costituzione.



Società di capitali

- **S.r.l semplificata (SLR-S)** è costituita con un **capitale sociale minimo** di **1 euro** e massimo di 9.999,00. Ogni anno deve essere depositata una quota almeno pari al 20% degli utili conseguiti, fino al raggiungimento di euro 10.000,00. Questa riserva può essere utilizzata per coprire eventuali perdite o per l'imputazione del capitale.
- I conferimenti in denaro devono essere versati per intero direttamente all'amministratore della società.
- La **compagine sociale** deve essere costituita solo da persone fisiche.
- La **costituzione** della **S.r.l semplificata** deve avvenire mediante un modello di atto standard definito con decreto del Ministero della giustizia e non ha lo statuto. Questa tipologia è stata introdotta con l'art. 3 del decreto legge n.1 del 24 gennaio 2012, convertito nella legge n.27 del 24 marzo 2012.
-
- S.r.l a **capitale ridotto** (SLR-CR), con il decreto legge 28 giugno 2013 convertito nella legge n.99 del 9 agosto 2013, è stata soppressa e **convertita in S.r.l semplificata**.

Tutte e tre le tipologie societarie possono essere costituite per contratto o con atto unilaterale.

Le Società di capitali per azioni

- Società per Azioni S.P.A

Si tratta di una società di capitali dotata di autonomia patrimoniale. Si diventa socio mediante l'acquisto di azioni. La costituzione di una S.P.A prevede un capitale minimo di 50.000 euro (minimo che può essere soggetto a variazioni per determinati tipi di attività)il cui 25 % va messo a disposizione degli amministratori nel momento della costituzione.

Questa forma giuridica è la più adatta per costituire **grandi imprese**, poiché permette di reperire grandi capitali.


La responsabilità dei soci è limitata e il capitale è diviso in azioni, titoli di credito acquistabili e vendibili sui mercato, e non in quote come nelle Srl. Con l'acquisto delle azioni si diventa soci.

Le S.P.A. si suddividono tra quelle a modello chiuso e quelle a modello aperto, distinzione relativa al fare ricorso o meno al mercato dei capitali di rischio. Le società per azioni a modello aperto a loro volta possono scegliere se essere quotate in borsa o meno. Il bilancio deve essere annualmente approvato dall'assemblea dei soci.

- Società in accomandita per azioni S.A.P.A

Le S.A.P.A. rispecchiano il modello delle società in accomandita semplice, se non per il fatto che il loro capitale sociale è diviso in azioni. Una differenza sostanziale è presentata dal fatto che gli accomandatari sono di diritto anche amministratori.

Le S.A.P.A. sono tuttavia un modello non molto diffuso.



6_Le Società Benefit, recente possibilità del Terzo Settore

Tra i tipi d'impresa del Terzo settore accenniamo alla Società Benefit, una via di mezzo tra le società lucrative e quelle no profit.

La **Società Benefit**, una nuova forma giuridica nata in Italia con la Legge di Stabilità 2016(**legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-383 e allegati 4 – 5)**), legge che ha introdotto le S.b.r.l. e le S.b.p.a. ovvero le **società benefit a responsabilità limitata e le società benefit per azioni**.

Queste società richiedono un bilanciamento tra l'interesse dei soci e l'interesse della collettività. E' possibile utilizzare parte degli utili dell'impresa, ma oltre allo scopo di lucro devono perseguire una finalità di beneficio comune, inteso come il perseguimento di uno o più effetti positivi su persone, comunità, ambiente, beni culturali, enti ed associazioni.

Un vantaggio della Società Benefit è che questa forma giuridica protegge la missione in caso di entrata di nuovi investitori, cambi di leadership e passaggi generazionali. Offre maggiore flessibilità e solidità in caso di vendita e prepara le aziende perché mantengano la loro missione dalla fase di startup alla quotazione in borsa.

Società cooperative

7_Le società cooperative a scopo mutualistico

Le cooperative si basano su tre principi fondamentali che sono la mutualità, la solidarietà e la democrazia.

L'obiettivo delle società cooperative non è infatti il profitto, soci non possono accumulare i proventi dell'attività d'impresa ma sono tenuti a reinvestirli nell'attività stessa.

Le società cooperative godono di importanti agevolazioni fiscali.


La certificazione è di competenza del Ministero dello sviluppo economico tramite l'iscrizione all'Albo che consente l'accesso alle agevolazioni previste dalla legge.

Le cooperative, in base all'attività svolta, si suddividono nelle seguenti tipologie:

- Cooperative di consumo: le merci sono acquistate all'ingrosso per essere vendute ai soci o a terzi a prezzi vantaggiosi.

Cooperative di produzione e lavoro: ogni lavoratore è imprenditore di se stesso, pertanto svolge un'attività di produzione di beni o servizi.

- Cooperative agricole: si utilizzano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli.
- Cooperative edilizie: si occupano della costruzione o dell'acquisto di immobili con il fine di affittarli o venderli ai soci.
- Cooperative di credito: i capitali dei soci vengono raccolti per procurare a quest'ultimi i finanziamenti necessari.
- Cooperative sociali: riconosciute dal decreto legislativo 460/97, si tratta di soggetti che operano in forma imprenditoriale ma con finalità sociali.



Questa guida ti è stata utile?

Vuoi darci i tuoi suggerimenti per migliorarla? Hai ancora dei dubbi e vuoi porci una domanda? [Contattaci](#)

Sei un'esperta o un esperto del settore e vuoi diventare Contributor/Autore di Assodonna? [Contattaci](#)